



COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA

Provincia di Campobasso

DETERMINAZIONE

SETTORE SETTORE 3 - URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI UFFICIO URBANISTICA

NUMERO REGISTRO GENERALE 501 DEL 09/06/2025

Numero Settore 34 del 09/06/2025

OGGETTO: AGGIORNAMENTO QUOTA DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- in relazione al disposto dell'articolo 107 del D. Lgs n. 267/2000 sono attribuiti ai Dirigenti responsabili tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi con atto di indirizzo adottati dall'organo politico tra i quali gli atti di gestione finanziari, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 25 luglio 2007 è stato adottato lo statuto Comunale;
- con deliberazione di giunta comunale n. 146 del 14/09/2022 è stato adottato il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- con decreto del Sindaco n. 5/2025 si è provveduto ad incaricare l'ing. Angelica Marinelli quale Responsabile del 3° Settore Tecnico Urbanistica e Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 50, comma 10 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
- con deliberazione di C.C. n.18 del 26/02/2025 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario del Triennio 2025-2027;
- l'articolo 16, comma 9, del D.P.R. n. 380 del 2001, che ha sostituito l'articolo 6 della legge n. 10 del 1977 (i cui primi 4 commi erano stati sostituiti dall'articolo 7, comma 2, della legge n. 537 del 1993), ha demandato alle regioni la determinazione del costo di costruzione degli edifici residenziali da applicare al rilascio dei permessi di costruire, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata;

VISTO che la Regione Molise ha determinato, ai sensi delle norme citate, con deliberazione del Consiglio regionale n. 174 del 21/05/1996, in L/mq 455.000 il costo di costruzione riferito al contributo afferente il costo di costruzione relativo al rilascio dei permessi di costruire;

VISTO inoltre che l'articolo 16, comma 9, del D.P.R. n. 380 del 2001, ha stabilito che nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in assenza di queste, il costo di costruzione è adeguato

annualmente ed autonomamente dal Comune in ragione della intervenuta variazione del costo di costruzione accertata dall'ISTAT;

ACCERTATO, inoltre, che non sussiste conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle disposizioni di cui all'art.7 del D.P.R. 167 aprile 2013, n.62, e del Codice di comportamento dei dipendenti e dell'art.54, comma 5, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i;

RICHIAMATA la precedente determina dirigenziale n. 95 del 14/02/2023 con la quale la quota del costo di costruzione era stata aggiornata per l'anno 2023, in euro 14,50 al metro quadrato per gli interventi di edilizia residenziale e in euro 20,66 al metro quadrato per le attività turistiche, commerciali e direzionali;

VERIFICATO che, l'intervenuta variazione ISTAT del costo di costruzione dei fabbricati residenziali nei periodi intercorrenti tra Novembre 2022 e Marzo 2025 è del -7,2%, per cui la quota del costo di costruzione base risulta aggiornato:

Indice Novembre 2022 = 123,30 - Indice Marzo 2025 = 116,10;

1. **(per il 2025 – Edilizia residenziale):** € 14,50 x 116,10 / 123,30 = € **13,65**

2. **(per il 2025 – Attività turistiche, comm. e direzionali):** € 20,66 x 116,10/ 123,30 = € **19,45**;

VISTO l'art. 179 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 – “Accertamento entrata”;

DETERMINA

1. l'aggiornamento della quota del costo di costruzione, ai sensi dell'articolo 16, comma 9, del D.P.R. n. 380 del 2001 e della deliberazione di CC n. 21 del 18/03/2008, in

- **(per il 2025 – Edilizia residenziale):** € 14,50 x 116,10 / 123,30 = € **13,65**;

- **(per il 2025 – Attività turistiche, comm. e direzionali):** € 20,66 x 116,10/ 123,30 = € **19,45**;

a decorrere dalla data di pubblicazione della presente;

2. di dare atto che, il presente provvedimento è stato predisposto dal dipendente ing. Pino D'Aulerio e che non ha rilevato elementi di non conformità alle vigenti normative e, pertanto, non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria;

3. di demandare all'ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza;

CONTRO il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo Regionale del Molise nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Responsabile
SETTORE 3 - URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
Angelica Ing. Marinelli

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Montenero di Bisaccia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ANGELICA MARINELLI in data 09/06/2025